



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di ORISTANO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'INCENTIVAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI E DELLA REDAZIONE
DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA SVOLTA DAGLI
UFFICI TECNICI COMUNALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G. C. n° del

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI.

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. del _____

ARTICOLO 1

Ambito d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

Costituzione e quantificazione dell'incentivo

L'incentivo di cui all'articolo 18 della Legge n.109/94 è costituito da una somma pari:

- a) ad una percentuale determinata sulla base della tabella sotto riportata, e comunque non superiore al 2,00%, dell'importo a base di gara delle opere o lavori pubblici eseguiti a cura dell'ufficio tecnico comunitario.

Nell'importo a base di calcolo non vanno comprese:

- le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti il progetto o l'esecuzione del lavoro;
- le somme a disposizione per IVA, arrotondamenti, imprevisti;
- le somme a disposizione per espropri e/o acquisizione di beni immobili.

Nell'importo a base di calcolo vanno comprese:

- le eventuali somme a disposizione per lavori di completamento ed accessori in economia;
- le eventuali somme a disposizione previste dal quadro economico per acquisto d'arredo, accessori ecc., finalizzati alla funzionalità dell'opera.

La percentuale dell'importo a base di gara costituente l'incentivo è determinata mediante somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali effettivamente svolte da personale degli uffici comunitari, riportate nella seguente tabella:

A	Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	10%	
B	Progettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 494/1996)	Progetto preliminare	10%
C		Progetto definitivo	15%
D		Progetto esecutivo	20%
E	Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 494/1996)	40%	
F	Collaudo	5%	
	Totale massimo	100%	

Nel caso in cui una o più delle prestazioni sopra elencate siano svolte da personale esterno all'Amministrazione, la corrispondente quota non sarà presa in considerazione e quindi non andrà a costituire parte dell'incentivo totale.

Nel caso di affidamento dell'incarico professionale di progettazione e/o direzione dei lavori all'esterno l'incentivo sarà ripartito per la sola quota a favore del Responsabile del Procedimento e dei suoi collaboratori. In tale ipotesi, tenendo conto della maggiore complessità dell'attività di Responsabile del Procedimento, la corrispondente percentuale di cui alla lettera A di tabella sarà stabilita nella misura del 50%.

La percentuale afferente la funzione di Responsabile Unico del Procedimento andrà suddivisa al 50% tra la fase di progettazione e la fase di esecuzione.

Nel caso in cui l'Ufficio venga incaricato della direzione dei lavori di un progetto redatto da un professionista esterno all'Ente, tenendo conto della maggiore complessità e difficoltà dell'attività di direzione dei lavori, la percentuale spettante per l'espletamento della prestazione professionale è assunta pari al 45%.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 18 anche l'attività di progettazione e/o di direzione lavori dei tecnici in merito a varianti legittime; l'incentivo in tal caso va calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

- b) al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva, come quantificata nella Circolare n. 6679 del 01.12.1969 e modificata con ulteriore Circolare n. 22/seg./v del 10.02.1976 del Ministero dei Lavori Pubblici o da altro specifico provvedimento legislativo. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati od il cui corrispettivo non risulti puntualmente stabilito dalle suddette circolari ministeriali o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa a base di calcolo dell'incentivo sarà determinata in conformità ad analoghe parcelle vistate per congruità dal competente ordine professionale.

Nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia ricorso a prestazioni professionali e/o consulenze esterne, la tariffa professionale della quale dovrà essere determinata la percentuale del 30% di cui sopra dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti ai sensi delle circolari ministeriali richiamate per le prestazioni fornite dai professionisti esterni.

L'incentivo così come determinato ai punti a) e b) del presente articolo si deve intendere al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri a carico degli enti stessi. L'incentivo dovrà automaticamente intendersi comprensivo dei predetti oneri, qualora intervenga diversa disposizione normativa.

ARTICOLO 3

Caratteristiche dei progetti

I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 16 della Legge n.109/94 e s.m.i, e dovranno essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti le specifiche categorie di opere determinate dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della stessa Legge.

Gli atti di pianificazione urbanistica dovranno essere sufficientemente sviluppati da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi dell'iter di approvazione previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 4

Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione

Gli stanziamenti di bilancio relativi alla realizzazione di singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero alla realizzazione di nuove opere, dovranno essere comprensivi della quota di incentivo, che dovrà essere prevista nel quadro economico progettuale.

Per le opere per le quali non sia ancora stato rinvenuto apposito finanziamento, le somme occorrenti ai fini del presente regolamento graveranno sul fondo costituito annualmente ai sensi dell'art. 18, comma 2bis della L.109/1994. Trattandosi di spesa di personale si procederà pertanto ad istituire apposito stanziamento al Titolo 1° della spesa, di importo pari alla quantificazione dell'incentivo, con un correlato stanziamento nelle entrate correnti denominato "Incentivo di rotazione per progettazione interna".

Sul suddetto stanziamento confluiranno anche le somme destinate all'incentivazione alla progettazione di opere da realizzarsi in annualità successive. Queste ultime somme dovranno essere finanziate con risorse di parte corrente.

Nel caso in cui le opere e i lavori, benché regolarmente progettati nei tempi programmati non fossero approvati nel corso dell'esercizio finanziario di previsione a causa di modifiche della programmazione dei Lavori Pubblici, l'incentivo sarà dovuto esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività di cui alle lettere

dalla A alla D della tabella che precede, mentre alle rimanenti figure l'incentivo sarà dovuto nell'esercizio finanziario di esecuzione.

ARTICOLO 5

Criteri di ripartizione degli incentivi alla progettazione

L'incentivo per la progettazione è ripartito, per ciascun'opera o lavoro, tra i diversi profili del personale incaricato dell'effettuazione di ciascuna delle prestazioni parziali di cui alla tabella dell'articolo 2 punto a) e dei relativi collaboratori.

In caso di affidamento dell'incarico di progettazione all'esterno, l'incentivo per la progettazione è attribuito al dipendente nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.109/94, nella misura di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

Le responsabilità di più prestazioni parziali possono essere tra loro cumulate nei limiti previsti dalle norme regolamentari.

Sia gli incarichi relativi alle singole prestazioni parziali che l'individuazione dei collaboratori alle stesse dovranno essere formalizzati secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

Le percentuali di ripartizione per le prestazioni parziali dovranno essere fissate caso per caso, in proporzione al lavoro svolto, con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori e saranno così ripartite tra i partecipanti:

Progettazione (lettere dalla B alla D di tabella art.2)

1. ai tecnici che redigono il progetto, che assumono la responsabilità della progettazione e ne firmano i relativi elaborati, la percentuale non inferiore al 60%;
2. ai collaboratori tecnici differenti dal progettista, prestatori di attività connessa alla fase di progettazione, che redigono gli elaborati (rilievi, calcoli specialistici, computi) su direttive dei tecnici progettisti e che ne assumano la responsabilità, firmandoli, la percentuale fino al 20%;
3. al coordinatore per la progettazione fino al 10%;
4. ai collaboratori tecnici prestatori di attività tecnica connessa alle fasi di progettazione su direttive dei tecnici progettisti e che non hanno alcuna responsabilità diretta, la percentuale fino al 7.5%;
5. ai collaboratori amministrativi che predispongono gli atti la percentuale fino al 2.5%.

Il personale addetto alla redazione dei piani particellari esclusivamente connessi a procedure d'esproprio dovrà essere incluso nell'ambito dei collaboratori relativi alle prestazioni parziali di cui ai punti B e C della tabella dell'art. 2 punto a).

Qualora un soggetto ricopra più ruoli tra quelli indicati, allo stesso spetterà una percentuale dell'incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole mansioni svolte.

Diversamente qualora si richieda la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle mansioni, la percentuale prevista viene suddivisa tra i componenti del gruppo addetti a quella mansione, tenendo conto dell'apporto individuale e sulla base delle responsabilità assunte.

Se invece qualcuno dei ruoli di cui sopra non viene ricoperto la percentuale relativa dovrà essere sommata alla percentuale dovuta al tecnico che redige il progetto e che firma gli elaborati.

Ufficio Direzione lavori (lettera E di tabella art.2)

- al direttore dei lavori la percentuale non inferiore al 70%;
- agli assistenti con funzioni di direttori operativi che collaborano con il direttore dei lavori, la percentuale fino al 15%;
- agli addetti alla rilevazione delle misure per la contabilizzazione, trascrizione e sottoscrizione la percentuale fino al 2.5%;
- ai collaboratori amministrativi che predispongono gli atti la percentuale fino al 2.5%;
- al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la percentuale del 10%.

In base all'art. 127 del D.P.R. 554/1999 le funzioni di coordinatore per la sicurezza sono affidate al direttore dei lavori; nell'eventualità che il D.L. non abbia i requisiti tale funzione verrà affidata ad un direttore operativo cui spetterà la corrispondente percentuale.

Qualora un soggetto ricopra più ruoli tra quelli indicati, allo stesso spetterà una percentuale dell'incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole mansioni svolte.

Diversamente qualora si richieda la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle mansioni, la percentuale prevista verrà suddivisa tra i componenti del gruppo addetti a quella mansione, tenendo conto dell'apporto individuale e sulla base delle responsabilità assunte.

Se invece qualcuno dei ruoli di cui sopra non viene ricoperto la percentuale relativa dovrà essere sommata alla percentuale dovuta al direttore dei lavori.

ARTICOLO 6

Criteri di ripartizione dell'incentivo per l'incentivazione degli atti di pianificazione urbanistica

L'incentivo inerente gli atti di pianificazione urbanistica è ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto:

- a) responsabile del procedimento: è attribuita una quota percentuale dell'incentivo pari al 35%;
- b) progettista/gruppo di progettazione: è attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 60%;
- c) collaboratori tecnici e amministrativi: è attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 5%.

Per un corretto ed equo riparto dell'incentivo si dovrà altresì tenere conto che, se il responsabile di procedimento è anche progettista dell'atto di pianificazione, partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui alla precedente lettera b).

ARTICOLO 7

Iscrizione all'albo professionale – Assicurazioni

Ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della L. 109/94, i progetti redatti dagli uffici dell'Amministrazione Pubblica sono firmati da dipendenti dell'Amministrazione stessa iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di Legge.

Il Comune provvederà alla stipula, per intero a carico della stessa ai sensi dell'art.17, comma 3 della L. 109/1999 e s.m.i., di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione e dal C.C.N.L., di seguito all'approvazione del progetto esecutivo e comunque prima della sottoscrizione del contratto con l'impresa aggiudicataria dell'appalto.

ARTICOLO 8

Espletamento dell'incarico

Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

ARTICOLO 9

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento ha validità per tutti i progetti ed atti di pianificazione urbanistica presentati dopo l'entrata in vigore della Legge 17.05.1999, n.144.

Il presente regolamento trova applicazione anche per quei lavori in cui la fase di progettazione o di esecuzione risulti in corso o già ultimata e per i quali non è stata ancora richiesta la liquidazione dell'incentivo.